

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **IV-quater** N. **99**

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **BERSELLI**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

MANCUSO

per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa) (Tribunale di Roma, proc. pen. n. 332/98 R.G.G.I.P.)

Presentata alla Presidenza il 14 gennaio 2000

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Filippo MANCUSO con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma (n. 332/98 R.G.G.I.P. — n. 4841/98 R.G.N.R.).

Il capo di imputazione contestato riguarda l'ipotesi di reato di diffamazione col mezzo della stampa, « per aver offeso l'onore e il prestigio del dottor Giancarlo Caselli e del dottor Francesco Saverio Borrelli, procuratori della Repubblica presso i Tribunali, rispettivamente, di Palermo e di Milano, rilasciando dichiarazioni ai giornalisti in occasione di un Convegno organizzato dalla formazione politica « Forza Italia » a Benevento nel giugno 1997, dichiarazioni riprese dall'ANSA, e quindi pubblicate, fra gli altri, dai quotidiani *Il Manifesto*, *Il Giornale*, *Il Giornale di Sicilia* e condensate negli articoli intitolati, rispettivamente, « *Giustizia — Mancuso attacca i PM di Palermo e Milano* », « *Mancuso contro il pool: non ha senso dello Stato* », « *Le Procure di Milano e Palermo? — Mancuso: sono tribune eversive* », tutti pubblicati il 10 giugno 1997, il cui contenuto deve qui intendersi integralmente riportato e in cui si affermava, fra l'altro: « *la continua pioggia di dichiarazioni rilasciate dai PM di Milano e Palermo, di queste due tribune eversive, è un atto che, considerato nella sua gravità, rappresenta un dato del costume negativo del paese (...) si tratta di delitti morali, politici da parte di una congrega di personaggi la quale, priva di cultura del diritto e di senso dello Stato dà fuori con*

attività che si possono considerare autenticamente terroristiche ».

Per l'esattezza, e a parziale rettifica del capo di imputazione, va detto che il Convegno in questione era organizzato dal partito di Alleanza nazionale e dal Movimento italiano donne e si intitolava « *Gli anni di piombo, indulto per i reati di terrorismo* ». Va altresì precisato, per completezza, che al suddetto convegno erano invitati numerosissimi parlamentari di ogni parte politica tra cui i deputati Simeone, Miraglia Del Giudice, Furio Colombo, Pisapia, Fragalà, Mastella, Folena, Malgieri, Maiolo e, appunto, l'onorevole Mancuso, alcuni dei quali nella loro veste di componenti della Commissione Giustizia e delle Commissioni d'inchiesta Antimafia e Stragi.

Va anche precisato in premessa che dalle dichiarazioni in questione sono originariamente scaturiti, a seguito della trasmissione del relativo fascicolo, secondo vari criteri di competenza, da parte della Procura della Repubblica di Benevento, ben quattro distinti procedimenti penali, rispettivamente davanti alla Pretura circondariale di Benevento (n. 4980/97 R.G.N.R.) e davanti alle Procure presso i Tribunali di Caltanissetta (n. 1642/97 R.G.N.R.), Brescia (n. 3287/97 R.G.N.R.) e Roma (n. 332/98 R.G.G.I.P.), dei quali, per quanto è dato di conoscere alla Giunta, è attualmente in corso il solo procedimento, sopra citato, pendente presso il Tribunale di Roma. Ad ogni buon conto la deliberazione della Camera deve ritenersi riferita a ciascuno di tali procedimenti, che comunque vertono su un unico fatto.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 12 gennaio 2000, ascoltando, com'è prassi, l'onorevole Mancuso,

che tra l'altro ha consegnato alla Giunta anche un'imponente documentazione.

In tale circostanza il collega interessato ha precisato innanzitutto che nell'ambito delle sue affermazioni non vennero indicati o pronunciati o allusi né il nome né la funzione individuale dei querelanti avendo egli semplicemente fatto riferimento ad uffici come tali: impersonalmente e oggettivamente considerati. In secondo luogo e nel merito, il medesimo ha fatto presente che l'addebito in questione riguarda comunque una manifestazione di pensiero, per di più qualificata dalla funzione parlamentare e che tale manifestazione del pensiero era da considerarsi di per sé in un contesto politico-parlamentare, in quanto effettuata nell'ambito di un dibattito politico al quale partecipavano in larga maggioranza colleghi parlamentari. Infine, l'onorevole Mancuso ha fatto presente che egli ha avuto modo di esprimere anche nel corso della sua attività parlamentare in senso stretto (in particolare nel corso di interventi e interrogazioni presso l'Assemblea e nonché di interventi e di altre iniziative presso la Commissione antimafia) critiche e riserve circa l'attività delle Procure in questione (sempre considerate in quanto uffici e non in quanto singole persone) e soprattutto nei confronti delle pubbliche dichiarazioni di alcuni componenti di tali uffici, con particolare riferimento a quelle rivolte nei confronti del Parlamento. Nei confronti di tali dichiara-

zioni si è peraltro registrata quanto meno una benevola indulgenza da parte del Consiglio superiore della magistratura.

La Giunta si è soffermata a valutare soprattutto da un lato, il contesto, indubbiamente politico-parlamentare, nel quale le frasi contestate sono state pronunciate, dall'altro la connessione tra le dichiarazioni dell'onorevole Mancuso e la sua attività parlamentare: l'onorevole Mancuso ha criticato fortemente l'eccessiva tendenza ad esternazioni di carattere *lato sensu* politico degli organi della pubblica accusa sopra citati in numerose occasioni: da ultimo, tra le altre, nelle sedute dell'Assemblea dell'11 marzo, del 15 aprile, del 10 giugno e del 9 luglio 1998 e ancora in interrogazioni presentate nella seduta del 23 e del 30 novembre 1999. Tali interventi hanno fatto seguito a numerose altre prese di posizione, anche precedenti, svolti in Assemblea ed in Commissione antimafia, aventi ad oggetto comunque l'attività delle suddette Procure.

Per il complesso delle ragioni sopra evidenziate la Giunta, all'unanimità, riferisce all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Filippo BERSELLI, *Relatore*